




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2950

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

(Nuovo testo)

N. 130 – 22 marzo 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2950

Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative

(Nuovo testo)

N. 130 – 22 marzo 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1 - 2 E 6.....	- 3 -
AGEVOLAZIONI IN FAVORE DELLE IMPRESE CULTURALI E CREATIVE.....	- 3 -
ARTICOLO 3	- 7 -
SEZIONE SPECIALE DEL REGISTRO DELLE IMPRESE	- 7 -
ARTICOLO 4	- 8 -
SOSTEGNO ALLA DOMANDA PUBBLICA E PRIVATA DI BENI E SERVIZI OFFERTI DALLE IMPRESE CULTURALI	- 8 -
ARTICOLO 5	- 9 -
FACILITAZIONI PER LA SEDE SOCIALE E I LOCALI DELL'IMPRESA	- 9 -

Informazioni sul provvedimento:

A.C.	2950	
Titolo:	Disciplina e promozione delle imprese culturali e creative	
Iniziativa:	parlamentare	
	in prima lettura alla Camera	
Commissioni di merito:	VII (Cultura)	
Relatrice per la Commissione di merito	Manzi	
Gruppo:	PD	
Relazione tecnica:	assente	
Parere richiesto:		
Destinatario:	alla VII Commissione	In sede referente
Oggetto:	Nuovo testo	

PREMESSA

La proposta di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca disposizioni in materia di disciplina e promozione delle imprese culturali e creative.

È oggetto della presente Nota il testo unificato elaborato dalla Commissione di merito (Cultura), come risultante dalle modifiche finora approvate in sede referente.

Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1 - 2 e 6

Agevolazioni in favore delle imprese culturali e creative

Le norme prevedono che l'impresa culturale e creativa possa avere natura sia pubblica sia privata e posseda i seguenti requisiti:

- avere per oggetto sociale, in via prevalente o esclusiva, l'ideazione, la creazione, la produzione, lo sviluppo, la diffusione, la conservazione, la ricerca e la valorizzazione o la gestione di prodotti culturali intesi quali beni, servizi e opere dell'ingegno inerenti alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, allo spettacolo dal vivo, alla cinematografia e all'audiovisivo, agli archivi, alle biblioteche e ai

musei, nonché al patrimonio culturale e ai processi di innovazione ad esso collegato;

- avere sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, purché abbia una sede produttiva, una unità locale o una filiale in Italia;
- svolgere un'attività stabile e continuativa.

Si prevede, inoltre, che, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, siano disciplinate la procedura per l'acquisizione della qualifica di impresa culturale e creativa e la verifica della sussistenza dei requisiti richiesti, nonché le adeguate forme di pubblicità tramite costituzione di specifico elenco tenuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Con il medesimo decreto può essere riconosciuta la qualifica di impresa culturale e creativa anche alle persone giuridiche, di cui al Titolo II del libro I del Codice civile, purché in possesso dei requisiti richiesti (articolo 1).

Alle imprese in esame si applicano alcune agevolazioni in materia di *start-up* innovative¹ nonché le disposizioni in materia di garanzia dello Stato per le imprese in amministrazione straordinaria e potenziamento del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese², purché le imprese medesime siano in possesso dei seguenti ulteriori requisiti (articolo 2):

- siano micro, piccola o media impresa, secondo le definizioni dell'articolo 2 della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
- risultino regolarmente iscritte nella sezione speciale per le imprese culturali e creative del Registro delle imprese di cui al successivo articolo 3;

¹ Si tratta delle disposizioni di cui agli articoli 26, commi da 1 a 3 e da 5 a 7, 27, 28, commi 1 e da 7 a 9, 29, 30 e 31, commi da 1 a 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

² Di cui agli articoli 7-bis e 8-bis del DL n. 3 del 2015. In particolare, l'articolo 7-bis del DL n. 3/2015 ha novellato l'articolo 2-bis del DL n. 26 del 1979 che prevede che il Tesoro dello Stato può garantire in tutto o in parte i debiti che le imprese in amministrazione straordinaria contraggono con istituzioni creditizie per il finanziamento della gestione corrente e per la riattivazione ed il completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali. L'ammontare complessivo delle garanzie prestate ai sensi del precedente comma non può eccedere, per il totale delle imprese garantite, i cinquecentocinquanta milioni di euro. Le condizioni e modalità della prestazione delle garanzie saranno disciplinate con decreto del Ministro del tesoro su conforme delibera del CIPI. Gli oneri derivanti dalle garanzie graveranno su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro, da classificarsi tra le spese di carattere obbligatorio. L'articolo 8-bis del medesimo DL n. 3 del 2015 dispone che la limitazione del rilascio della garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alle operazioni finanziarie di nuova concessione o erogazione opera solo con riferimento alla concessione della garanzia diretta. Inoltre, si prevede che il diritto alla restituzione nei confronti del beneficiario finale e dei terzi prestatori di garanzie delle somme liquidate a titolo di perdite dal Fondo di garanzia, costituisce credito privilegiato e prevale su ogni altro diritto di prelazione da qualsiasi causa derivante ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e per i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti e di ogni altro prestatore d'opera intellettuale dovute per gli ultimi due anni di prestazione (previsti dall'articolo 2751-bis del codice civile), fatti salvi i precedenti diritti di prelazione spettanti a terzi. Al recupero del predetto credito si procede mediante iscrizione a ruolo.

- le azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato;
- il valore annuo della produzione, a partire dal secondo anno di attività, risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non sia superiore a cinque milioni di euro;
- non risultino costituite a seguito di scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda nei tre anni precedenti dalla data di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese;
- impieghino una quota di almeno un quarto dei collaboratori, inclusi i soci impiegati in azienda, in possesso di titolo di laurea magistrale o equiparata, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.

Con riferimento alle agevolazioni riconosciute alle imprese in esame per effetto dei rinvii normativi presenti nel testo, si evidenziano le seguenti misure, già previste dalla vigente normativa per le *start-up* innovative:

- l'esenzione dal pagamento di imposte e oneri contributivi per il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle *start-up* innovative e degli incubatori certificati, ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari o di ogni altro diritto o incentivo che preveda l'attribuzione di strumenti finanziari o diritti similari, nonché dall'esercizio di diritti di opzione attribuiti per l'acquisto di tali strumenti finanziari. Si dispone, inoltre, che le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di *start-up* innovative o di incubatori certificati, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali non concorrono alla formazione del reddito complessivo del soggetto che effettua l'apporto, anche in deroga all'articolo 9 del D.P.R. n. 917 del 1986, al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento (articolo 27).

In proposito si rileva che la relazione tecnica riferita al citato articolo 27, stimava sulla base di alcune ipotesi relative alla presumibile platea delle start-up innovative, una perdita di gettito IRPEF di competenza pari a circa 37 milioni di euro annui e minori contribuzioni in 38 milioni di euro annui:

- per i soggetti persone fisiche, una detrazione IRPEF pari al 19 per cento della somma investita nel capitale sociale di una o più *start-up* innovative direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in *start-up* innovative. Per gli investitori soggetti all'IRES, diversi da imprese *start-up* innovative, una deduzione pari al 20 per cento della somma investita, nel capitale sociale di dette *start-up* innovative, direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società che investano in *start-up* innovative (articolo 29).

In proposito si rileva che la relazione tecnica riferita al comma 66 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che ha reso permanenti, a decorrere dal 2017, le agevolazioni previste dal citato articolo 29

(limitate originariamente al periodo 2013-2016) ha stimato un effetto di minor gettito IRPEF di competenza pari a circa 10,9 milioni annui e un effetto IRES pari a circa 1,8 milioni annui.

Si prevede, inoltre, che le imprese in esame possano essere anche destinatarie degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lett. i) del DL n. 133/2014 in materia di promozione straordinaria del *made in Italy* e misure per l'attrazione degli investimenti³. Tali interventi, in base alla norma richiamata, sono a carico del Fondo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 9 del DL n. 98/2011. L'applicazione dei benefici e delle agevolazioni cessa qualora le imprese culturali e creative perdano uno dei requisiti previsti. Gli effetti della cessazione decorrono dalla fine del semestre in cui le relative cause si sono verificate. Il Ministero dello sviluppo economico vigila sul corretto utilizzo delle agevolazioni, secondo le modalità previste dall'articolo 25 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (articolo 6).

Si evidenzia che l'articolo 25 del DL n. 83 del 2012 dispone che, allo scopo di vigilare sul corretto utilizzo delle agevolazioni previste dal medesimo decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi del Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie della Guardia di Finanza, il quale svolge, anche d'iniziativa, analisi, ispezioni e controlli sui programmi di investimento ammessi alle agevolazioni. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sottoscrive un protocollo d'intesa con il Comandante della Guardia di Finanza. Gli oneri relativi alle attività ispettive sui programmi di investimento oggetto di agevolazioni concesse dal Ministero dello sviluppo economico sono posti a carico del Fondo, di cui all'articolo 23, comma 2, del medesimo DL entro il limite di 400.000 euro per anno.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame estendono l'ambito applicativo di agevolazioni - riconosciute, in base alla legislazione vigente, alle *start-up* innovative - cui sono stati ascritti, così come precedentemente evidenziato, effetti di minor gettito (ci si riferisce, in particolare agli articoli 27 e 29 del DL n. 179 del 2012). Appare pertanto opportuno un chiarimento da parte del Governo in merito ai possibili effetti sui saldi di finanza pubblica delle disposizioni in esame.

Ciò, tenuto conto, fra l'altro, che alle imprese cui vengono riconosciute dalle disposizioni in esame le suddette agevolazioni non viene richiesto di essere di nuova costituzione.

³ In particolare, l'articolo 30 del DL n. 133/2014 affida al Ministro dello Sviluppo economico l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del *Made in Italy* e l'attrazione degli investimenti, che dovrà essere attuato a cura dell'ICE-Agenzia, a sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare piccole e medie, prevedendo, con le relative dotazioni finanziarie, specifiche azioni, fra le quali è previsto il rafforzamento organizzativo delle start up nonché delle micro, piccole e medie imprese in particolare attraverso l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher (comma 2, lett.i)).

Quanto all'estensione alle imprese culturali e creative degli interventi di cui all'articolo 30, comma 2, lett. i) del DL n. 133/2014, andrebbe verificata la disponibilità delle relative risorse a valere sul Fondo per la promozione e l'internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 9 del DL n. 98/2011.

Inoltre, per quanto attiene agli interventi di concessione della garanzia statale, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre gli effetti delle previsioni in esame alle risorse già disponibili per misure analoghe previste dalla vigente normativa.

Infine, con riferimento ai compiti attribuiti al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in merito alla costituzione di uno specifico elenco, previsto dall'articolo 1, e al Ministero dello sviluppo economico, in merito allo svolgimento delle attività di vigilanza, previste dall'articolo 6, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che gli stessi possano essere svolti con le risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 3

Sezione speciale del registro delle imprese

La norma dispone che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscono un'apposita sezione nel Registro delle imprese nella quale sono iscritte le imprese culturali e creative.

L'iscrizione è condizione per l'applicazione dei benefici di cui all'articolo precedente. La sezione consente la condivisione, nel rispetto della normativa sui dati personali, attraverso una piattaforma *Internet* dedicata e accessibile pubblicamente in formato aperto, delle informazioni relative alla forma giuridica, all'anagrafica, all'attività svolta, ai soci fondatori e agli altri collaboratori, al bilancio e ai contatti aziendali.

Con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame, sono definite le modalità e i criteri di attuazione della disposizione in esame.

Al riguardo, appare opportuno un chiarimento in merito ai possibili oneri a carico delle Camere di commercio connessi all'istituzione e alla gestione di una sezione del Registro delle

imprese dedicata alle imprese oggetto del provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione delle specifiche modalità di realizzazione e di accesso alla predetta sezione, che dovrà consentire la condivisione, attraverso una piattaforma *internet* dedicata e accessibile pubblicamente, delle informazioni relative alle caratteristiche delle suddette imprese.

ARTICOLO 4

Sostegno alla domanda pubblica e privata di beni e servizi offerti dalle imprese culturali

La norma dispone che le imprese e i professionisti iscritti nei relativi albi, nonché le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di buoni per l'acquisto di servizi culturali e creativi, offerti dalle imprese di cui al provvedimento in esame, in base a criteri stabiliti dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge in esame.

I buoni sono emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro. A tale onere, si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282.

Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l'onere appare limitato allo stanziamento previsto, andrebbero precisati i profili applicativi delle disposizioni ed i relativi effetti finanziari. La norma infatti, da un lato, stabilisce che i buoni siano offerti dalle imprese oggetto del provvedimento in esame, dall'altro pone il relativo onere a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 stabilisce che all'onere conseguente all'emissione di buoni per l'acquisto di beni culturali e creativi fino a un massimo annuale di 50 milioni di euro si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

Al riguardo, si segnala che l'articolo 4, comma 4, nel prevedere che i buoni per l'acquisto di beni culturali e creativi siano emessi ogni anno per un massimo di 50 milioni di euro, provvede alla copertura del relativo onere mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004.

A tal proposito si osserva che il Fondo (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca, nella legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017-2019, stanziamenti per 195,5 milioni di euro per l'anno 2017, 356,4 milioni di euro per l'anno 2018 e 333,8 milioni di euro per l'anno 2019. Si rende comunque necessario acquisire informazioni dal Governo in merito all'andamento delle risorse del Fondo per gli anni successivi al 2020 e alla possibilità di impiegare gli stanziamenti del Fondo medesimo come proposto dalla disposizione in commento, senza pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere su tali dotazioni.

Si evidenzia infine la necessità di specificare l'anno a decorrere dal quale si produrrà l'onere e si renderà conseguentemente necessaria la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Si potrebbe inoltre valutare l'opportunità di specificare che la riduzione del menzionato Fondo deve essere effettuata in misura corrispondente all'onere.

ARTICOLO 5

Facilitazioni per la sede sociale e i locali dell'impresa

La norma prevede che per l'acquisizione della sede e per lo svolgimento delle attività inerenti l'oggetto sociale, le imprese di cui all'articolo 1 possono chiedere la concessione di beni demaniali dismessi, con particolare riferimento a caserme e scuole militari inutilizzate, non utilizzabili per altre finalità istituzionali e non trasferibili agli enti territoriali ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85. I beni sono concessi per un periodo non inferiore a dieci anni a un canone mensile simbolico non superiore a euro 150,00 con oneri di manutenzione ordinaria a carico del concessionario. L'ente gestore predispose un bando pubblico ai fini della concessione dei beni alle imprese maggiormente meritevoli per adeguatezza del progetto artistico-culturale. L'eventuale sub-concessione deve essere preventivamente autorizzate dall'ente gestore.

Al riguardo, si rileva che la disposizione prevede la concessione di immobili pubblici su richiesta delle imprese interessate, a fronte del pagamento di un canone il cui importo massimo è fissato espressamente dalla disposizione in esame. In proposito andrebbe chiarito se per le amministrazioni interessate la destinazione di immobili alle finalità di cui al presente articolo si configuri come una mera facoltà o come un obbligo. In quest'ultimo caso, andrebbe valutato se la disciplina in esame sia configurabile come rinuncia a possibili maggiori entrate derivanti dalla valorizzazione, secondo criteri di mercato, degli immobili in questione. Ciò anche in considerazione della durata minima prevista per le concessione di cui al testo in esame e del limite di importo stabilito per il relativo canone.